

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziario

Presentata il 21 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto a tutti gli amministratori pubblici, la necessità di poter garantire al proprio ente servizi basilari per la collettività e di poter inoltre provvedere a soddisfare quelle esigenze di interesse generale della stessa che si manifestano nel tempo, incontra sempre più spesso impedimenti di natura economica, dovuti alle reali capacità di bilancio, vincolate alla legge del pareggio del comune medesimo, e all'obbligo di buona e corretta amministrazione dell'ente che non può giustificare l'indebitamento pubblico. Tali vincoli infatti costringono gli amministratori a selezionare le voci di spesa sia di parte corrente che in conto capitale, risultando, così, praticamente impossibile realizzare tutti i progetti, le attività e le iniziative presenti negli intenti

degli amministratori stessi. A tale riguardo si cita, ad esempio, il settore dei servizi sociali e sanitari i cui bilanci sono spesso oggetto di tagli e di riduzioni e che in tale modo non sono in grado di rispondere in maniera adeguata e moderna ai bisogni dei cittadini.

Questa situazione di contenimento delle spese ha inoltre subito un ulteriore aggravio, soprattutto nel corso degli ultimi anni, legato ai tagli effettuati sui finanziamenti che lo Stato garantisce agli enti locali in misura sempre più esigua. A ciò va aggiunto l'aggravio fiscale di cui sono stati caricati gli enti locali, in conseguenza dell'applicazione della manovra finanziaria del 1999, che, prevedendo il patto di stabilità interno, ben lungi dall'aver offerto un federalismo reale, ha

semplicemente costretto i comuni ad applicare a livello locale misure fiscali prima imputate alla tassazione centrale, i cui oneri però sono tuttora, per la maggior parte, deputati al sostegno dell'imposizione fiscale centrale.

La presente proposta di legge intende consentire agli enti locali di valutare, in base alle esigenze gestionali di ogni singolo ente, il numero di revisori dei conti ne-

cessario per assolvere in maniera adeguata e precisa ai compiti di controllo gestionale dell'ente stesso. Tale intento è in sintonia con i criteri di autonomia introdotti innovativamente dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265, nonché con l'esigenza più volte manifestata dagli amministratori pubblici, di sgravare i bilanci dell'ente da spese gestionali spesso eccessive rispetto alle reali esigenze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata di norma ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Con propria disposizione statutaria i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018770